

CODICE COMPORTAMENTALE DI ECO CENTER S.P.A.

(entrata in vigore: 01.01.2022; primo aggiornamento: delibera del c.d.a durante la riunione n. 513 del 18.11.2022, con efficacia a decorrere dall'01.01.2023)



Si comunica a tutti i lavoratori che l'allegato Codice Comportamentale aziendale entrato in vigore il 01 gennaio 2022 è stato adeguato alle Norme Comportamentali e Disciplinari introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale dei servizi ambientali del 18.05.2022 e all'accordo aziendale del 18.11.2022 tenuto conto della riserva contenuta nel già menzionato CCNL del 18 maggio 2022: "Sono fatti salvi i codici disciplinari derivanti da accordi aziendali conformi ai principi di progressione e proporzionalità previsti".

Le norme Comportamentali, come prevede il CCNL del 18 maggio 2022, sono portate a conoscenza dei lavoratori mediante l'affissione delle stesse nelle bacheche aziendali e con la pubblicazione sulla intranet aziendale al seguente link

http://intranet/Accordi%20sindacali%20%20Gewerkschaftsabkommen/Forms/AllItems.aspx

Il presente Codice Comportamentale aziendale è redatto in lingua italiana e ne viene fornita una traduzione in lingua tedesca. Il testo in lingua italiana è prevalente e vincolante.

PARTE PRIMA CODICE DISCIPLINARE

ARTICOLO 1

PREMESSA

1.1 COMPORTAMENTO. Il Codice Disciplinare indica i doveri che il lavoratore deve osservare nello svolgimento dell'attività lavorativa ed in particolare il "comportamento" vietato al lavoratore, la cui violazione potrà determinare l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento stesso.

Ai fini disciplinari, quindi, il "comportamento" indica la condotta del dipendente che si concretizza in un'azione o omissione tesa a violare un dovere d'ufficio, definito dalle fonti normative e contrattuali: Codice civile, CCNL, contratto aziendale, contratto individuale, attribuzione mansioni, disposizioni aziendali, come di seguito precisato.

1.1 A. DOVERI DI NATURA NORMATIVA. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 2104 (*Diligenza del prestatore di lavoro*) e dall'articolo 2105 (*Obbligo di fedeltà*) del Codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato dell'impresa da quelle sulla tutela dell'integrità fisica-psichica



del lavoratore può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione di sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 2106 del Codice civile.

Stante la natura di società a partecipazione pubblica dell'**eco center S.p.a.**, rientrano tra i doveri d'ufficio, rilevanti ai fini disciplinari, anche:

- l'obbligo di astenersi dall'attuare le condotte vietate dalla legge 06 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'obbligo di astenersi dall'attuare le condotte vietate dal decreto legislativo 08 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica",
- il mancato rispetto del Piano Triennale Anticorruzione previsto dalla citata legge 190 del 2012, proposto dal Responsabile Anticorruzione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al testo vigente al momento della commissione della condotta disciplinarmente rilevante (il testo è scaricabile sul sito internet eco center dalla sezione "Amministrazione trasparente"
 https://www.eco-center.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-prevenzione-corruzione-1067.html);
- il mancato rispetto del Modello previsto dalla citata legge 231 del 2001 con riferimento al testo vigente al momento della commissione della condotta disciplinarmente rilevante (il testo è scaricabile sul sito internet eco center dalla sezione "Amministrazione trasparente" https://www.eco-center.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali-1045.html).
- **1.1. B. DOVERI DI NATURA CONTRATTUALE.** Costituiscono doveri del personale i comportamenti definiti dal CCNL di riferimento, di seguito esemplificati, da ritenersi non esaustivi, che corrispondono al rispetto dei valori fondamentali e a quelli di natura generali che caratterizza il rapporto di lavoro presso le imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali, tra cui va collocato **eco center S.p.a.:**
 - rispettare l'orario di servizio e adempiere le formalità prescritte dalla Direzione per il controllo della presenza;



- svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservando le disposizioni del contratto collettivo, nonché le istruzioni impartite dalla Direzione, dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dalla Direzione;
- osservare e far osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza prescritte dalla vigente normativa, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dalla Direzione stessa:
- conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'eco center S.p.a.;
- astenersi dallo svolgere, a fini di lucro o a titolo gratuito, durante l'orario di lavoro, attività differenti da quelle assegnate dalla Direzione;
- astenersi dallo svolgere nei locali aziendali, anche al di fuori dell'orario di lavoro, attività per conto proprio o di terzi;
- aver cura dei locali, nonché di tutto quanto affidato (mobili, attrezzi, macchinari, strumenti, automezzi, ecc.);
- tenere, nell'espletamento delle funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell'**eco center S.p.a.** ed astenersi dal divulgare a terzi commenti o informazioni lesive dell'immagine e della reputazione dell'**eco center S.p.a.**, fatto salvo l'esercizio del diritto di critica sindacale;
- mantenere una condotta rispettosa verso i superiori, i colleghi di lavoro e gli utenti;
- osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine di servizio;
- comunicare tempestivamente all'ufficio Risorse Umane di eco center l'eventuale variazione del proprio domicilio e/o della propria residenza rispetto a quello dichiarato all'atto di assunzione;
- astenersi dallo svolgere, anche al di fuori dell'orario di lavoro, attività di pertinenza dell'**eco center S.p.a.** o che siano comunque contrarie agli interessi della stessa;
- fornire agli utenti informazioni sulle condizioni ed i termini contrattuali relativi alla prestazione dei servizi nei limiti della propria funzione e responsabilità;
- in caso di incidenti, avvertire immediatamente il proprio responsabile diretto e provvedere a raccogliere, ove possibile, testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa nonché fare immediato rapporto al rientro in azienda;
- a richiesta della Direzione, sottoporsi in qualsiasi momento a visita medica di accertamento



dell'idoneità fisica nei casi previsti dalla legge. Il rifiuto ingiustificato verrà considerato atto di insubordinazione grave, disciplinarmente sanzionato, e potrà comportare l'immediata sospensione non retribuita fino alla effettuazione della visita, ove non risolto il rapporto di lavoro;

Costituiscono doveri specifici del personale che svolge attività di conducente:

- I. prima di iniziare il servizio, assicurarsi che il veicolo a lui affidato sia in stato di corretto funzionamento; in caso contrario avvertire immediatamente la Direzione;
- II. assicurarsi, attraverso i necessari interventi e/o controlli e/o segnalazioni, il buon funzionamento, la pulizia della cabina, il rifornimento del carburante ed il mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo affidato, così come definiti dal Codice della strada e/o da eventuali regolamenti aziendali;
- III. effettuare le attività necessarie al mantenimento dei titoli abilitativi alla guida richiesti per l'esercizio delle mansioni assegnate;
- IV. osservare puntualmente tutte le disposizioni che disciplinano la circolazione dei veicoli e la guida degli stessi, con diretta responsabilità per le contravvenzioni a lui imputabili.

1.1. C. DOVERI DI NATURA AZIENDALE. Costituisce dovere del personale il rispetto delle disposizioni aziendali inerenti all'attribuzione delle mansioni, della sede lavorativa e comunque il rispetto di tutte le circolari e di ogni disposizione emanata dalla Direzione per definire i comportamenti dei lavoratori nell'esercizio dei propri poteri e facoltà.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTI

2.1 ELEMENTO SOGGETTIVO. Con riferimento all'elemento soggettivo, si precisa che:

• l'intenzionalità presuppone la volontà del dipendente di violare i doveri imposti dal presente Codice di Comportamento, indipendentemente dall'effetto sulla disorganizzazione alla struttura d'appartenenza (senza limiti di orario o giorno) o dalla determinazione dei danni di qualsiasi natura o importo;



- la colpa lieve viene identificata in una "trascuratezza dei propri doveri" resa attraverso un comportamento improntato in violazione dei limiti di comportamento richiesti al dipendente medio, in ragione delle particolari doti di diligenza, prudenza e perizia che il profilo rivestito richiede, senza determinare, quale effetto del pregiudizio, la disorganizzazione alla struttura d'appartenenza (senza limiti di orario o giorno) o danni di qualsiasi natura o importo;
- la colpa grave coincide con quella lieve, ma si differenzia in quanto il comportamento determina quale effetto una momentanea disorganizzazione alla struttura d'appartenenza (senza limite di orario o giorno) o un danno di qualsiasi natura o importo;
- il dolo costituisce il volontario inadempimento ai doveri imposti dal presente Codice di Comportamento;
- **2.2 ELEMENTO OGGETTIVO.** Il "comportamento" del dipendente deve corrispondere ad una condotta definita dalle fonti indicate nel precedente articolo 1 e tenuto conto delle fattispecie indicate nel successivo articolo 3.
- **2.3 VALUTAZIONE**. Il comportamento sarà complessivamente valutato, analizzando le diverse forme in cui l'attività può esplicarsi, in relazione ai seguenti criteri generali:
- a) rilevanza degli obblighi violati;
- b) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal lavoratore;
- c) comportamento verso gli utenti;
- e tenuto conto altresì:
- d) del ruolo aziendale del lavoratore e della relativa anzianità;
- e) dell'utilizzo eventuale di beni aziendali per fini privati;
- f) dell'eventuale distrazione dall'attività lavorativa per utilizzo non autorizzato di cellulari privati o navigazione internet (anche con sistemi informatici messa a disposizione dall'azienda) o altre apparecchiature similari;
- g) dell'effetto determinato sull'attività aziendale con riferimento alla mancata erogazione dei servizi e/o all'attività amministrativa e/o oneri finanziari;
- h) dei precedenti disciplinari, fermo restando che non può tenersi conto ad alcun effetto delle



sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

i) del concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2.4 FASI.

<u>Accertamento</u>. L'applicazione del provvedimento disciplinare richiede preliminarmente un accertamento (anche con il coinvolgimento di terzi, ove si dovesse rendere necessaria una o più figure specialistiche) per acquisire ogni notizia utile del comportamento ed in particolare:

- l'accertamento degli elementi del comportamento, con riferimento alla condotta, all'evento ed al nesso di causalità;
- l'esistenza o meno dell'intenzionalità o della colpa grave o della colpa semplice.

L'istruttoria dovrà essere, inoltre, completata con l'acquisizione delle notizie inerenti:

- i precedenti disciplinari nel limite temporale di efficacia previsto dalla normativa vigente;
- il concorso o la condotta omissiva di altri lavoratori;
- la disorganizzazione alla struttura d'appartenenza ed i danni.

Istruttoria.

L'istruttoria è costituita dalla contestazione e dal ricevimento delle giustificazioni, ove pervenute.

Contestazione

La Direzione contesta al lavoratore per iscritto l'addebito, per consentirgli di esercitare le sue difese o presentare per iscritto le sue giustificazioni.

Il richiamo verbale non necessita la preventiva contestazione scritta, che si intende svolta in forma tale da contestare l'addebito e sentire le difese del lavoratore.

La contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, tenuto conto della natura dell'addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie.

Giustificazioni

Il lavoratore entro il termine di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta può presentare le proprie giustificazioni scritte o richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione e può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Ove non provveda nel suddetto termine, si considera che non abbia nulla da osservare o giustificare in relazione all'addebito.



Qualora il dipendente non sia in grado di esercitare la facoltà di cui al precedente comma a causa di assenza dal lavoro dovuta a infermità per malattia o per infortunio non sul lavoro, ovvero dovuta a infortunio sul lavoro di gravità tale da impedire l'esercizio del diritto di difesa, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso fino al giorno di ripresa dell'attività lavorativa, e comunque non oltre 30 giorni lavorativi dalla già menzionata data di ricevimento.

Conclusione istruttoria

La Direzione, completata l'istruttoria - la quale, salvo casi di particolari complessità oggettivamente comprovabili da parte dell'azienda o del lavoratore, deve esaurirsi entro trenta (30) giorni lavorativi dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la sanzione irrogata.

Nel caso in cui il lavoratore chieda di essere sentito per fornire le giustificazioni ovvero produca giustificazioni scritte, i trenta giorni decorrono dalla data dell'audizione o del ricevimento delle giustificazioni.

Nei casi particolarmente complessi, il termine di cui sopra è prorogato di ulteriori trenta (30) giorni. Decorso tali termini senza l'emissione di alcun provvedimento, l'azienda non può comminare al dipendente alcuna sanzione al riguardo.

2.5 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Fermo restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare diversa dal licenziamento può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, le procedure di conciliazione previste dall'art. 7, commi 6 e 7 della legge n. 300/1970. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci (10) giorni lavorativi dall'invito rivoltogli dall'Ispettorato territoriale del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

2.6 GIUDIZIO

Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla



definizione del giudizio.

ARTICOLO 3

SANZIONI DISCIPLINARI

3.1 L'illecito disciplinare comporta l'erogazione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari, nel rispetto del principio di proporzionalità ed in ragione della gravità delle infrazioni:

A) Sanzioni non espulsive

- 1. rimprovero verbale o scritto;
- 2. multa non superiore a 4 ore di retribuzione di cui all'articolo 27 del CCNL;
- 3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a due (2) giorni;
- 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale da tre (3) a cinque (5) giorni;
- 5. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da sei (6) a dieci (10) giorni;

B) Sanzioni espulsive

- 1. licenziamento disciplinare con preavviso e con T.F.R.;
- 2. licenziamento disciplinare senza preavviso e con T.F.R.

Resta salva la possibilità di applicare la sanzione più lieve per comportamenti rientranti nella sanzione più grave.

3.2 RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO.

Il rimprovero verbale o scritto costituiscono sanzioni residuali che trovano applicazione rispettivamente nell'ipotesi di colpa lieve e di colpa grave e che coinvolgono comportamenti che non rientrano nelle ipotesi disciplinate dalle restanti sanzioni o che rientrano ma con esclusione dell'intenzionalità. In particolare, può essere inflitto per irregolarità nell'adempimento della prestazione lavorativa, inosservanza delle prescrizioni e violazioni dei doveri di corretto comportamento di lieve entità, quali ritardo o anticipata cessazione del lavoro superiori ai limiti di tolleranza eventualmente previsti e definiti in azienda, lieve inosservanza delle disposizioni sulle



pause, uso improprio del vestiario aziendale, ecc. in assenza di pregiudizio ai beni aziendali o agli utenti. La recidiva con applicazione della sanzione del richiamo verbale comporta l'applicazione del rimprovero scritto.

3.3 MULTA. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che attui intenzionalmente il comportamento, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregiudizio sulla disorganizzazione alla struttura d'appartenenza (senza limiti di orario o giorno) o dalla presenza di danni di qualsiasi natura o importo.

Si incorre nella sanzione disciplinare della multa nelle seguenti ipotesi, quali:

- a) in caso di una seconda mancanza di quelle previste nel precedente articolo 3.2, entro 2 anni dall'applicazione del primo rimprovero scritto;
- b) ritardo colposo nella consegna della documentazione aziendale, ove richiesta;
- c) mancato rispetto del divieto di fumare laddove questo esista e sia specificatamente indicato e purché tale infrazione non possa comunque provocare immediato diretto pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
- d) assenza dal domicilio comunicato all'azienda durante le fasce orarie di reperibilità per il controllo delle assenze per infermità previsto dalle norme di legge;
- e) inosservanza delle norme che regolano gli accessi ai luoghi di lavoro;
- f) negligenza nell'esecuzione del servizio assegnato rispetto alle istruzioni impartite quali a titolo di esempio non esaustivo:
- senza giustificazione, ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione. Il ritardo o la sospensione o la cessazione comporta comunque la trattenuta per il tempo non lavorato;
- esegua con negligenza o con voluta lentezza il lavoro affidatogli o sostenga difficoltà operative
 al lavoro affidatogli e le stesse siano state accertate inesistenti o tali da non rendere difficile
 l'esecuzione della prestazione lavorativa;
- compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori, intendendosi per lieve i litigi o
 diverbi che si svolgano senza la presenza di altri lavoratori o terzi e il lavoratore non rivolga
 frasi offensive all'onore e al decoro del superiore;



- guasti ai beni in dotazione;
- ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda;
- mancata risposta del lavoratore a mezzo dei diversi dispositivi (PC portatile, smartphone etc.) nelle fasce in cui è tenuto ad essere contattabile.

L'importo delle eventuali multe viene devoluto entro il mese di dicembre di ogni anno a beneficio di istituzioni benefiche e/o assistenziali interne o esterne.

3.4 SOSPENSIONE. Il provvedimento della sospensione si applica nei confronti del lavoratore che attui intenzionalmente il comportamento indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregiudizio sulla disorganizzazione alla struttura d'appartenenza (senza limiti di orario o giorno) o dalla presenza di danni di qualsiasi natura o importo, quali a titolo di esempio indicativo e non limitativo:

3.4.1. MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A DUE (2) GIORNI

Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione del servizio fino a due (2) giorni nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di una seconda mancanza per la medesima infrazione o di una terza mancanza tra quelle previste nel precedente articolo 3.3; entro due (2) anni dall'applicazione della prima multa;
- b) per non aver eseguito la prestazione richiesta adducendo impedimenti non verificabili;
- c) inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro come ad esempio l'utilizzo dei DPI, salvo che per la gravità della mancanza la stessa non sia perseguibile diversamente;
- d) rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme vigenti, a controlli aziendali disposti a tutela del patrimonio dell'impresa e di quanto all'impresa è affidato;

3.4.2. MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE DA TRE (3) A CINQUE (5) GIORNI

Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da tre (3) a cinque (5) giorni nelle



seguenti ipotesi:

- a) in caso di una seconda mancanza tra quelle previste per la sospensione fino a due giorni o di una terza mancanza tra quelle previste per la multa, entro 2 anni dall'applicazione della prima sanzione;
- b) inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare pregiudizio alla sicurezza del servizio o danno all'impresa e alle persone, ove l'evento non si sia verificato;
- c) rifiuto di eseguire ordini e/o disposizioni relative al servizio impartite dai superiori o dai preposti o non completa esecuzione della prestazione lavorativa rispetto alle disposizioni ricevute;
- d) volontario abbandono del posto di lavoro che non abbia causato pregiudizio al servizio o danno all'impresa;
- e) assenza ingiustificata fino ad un massimo di 2 giorni anche non consecutivi nell'arco di 12 mesi oppure la giustificazione non sia valida per tutti i giorni interessati, salvo il caso di impedimento giustificato;
- f) lo svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
- g) una reiterata mancata e ingiustificata risposta del lavoratore a mezzo dei diversi devices (PC portatile, smartphone etc.) nelle fasce in cui è tenuto ad essere contattabile;
- h) una completa ed ingiustificata irraggiungibilità del lavoratore nella giornata svolta in modalità agile, durante le fasce in cui è tenuto ad essere contattabile;
- i) un uso degli strumenti tecnologici aziendali non conforme alle istruzioni d'uso o alle disposizioni aziendali;
- i) la mancata cura delle dotazioni assegnate che ne causi il danneggiamento o la perdita;
- k) una reiterata disconnessione volontaria e non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di natura contingente, nella giornata di lavoro svolte svolta in modalità agile, fatto salvo il diritto alla disconnessione del lavoratore.

3.4.3 MANCANZE PUNIBILI CON LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE DA SEI (6) A DIECI (10) GIORNI

Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione



da sei (6) a dieci (10) giorni nelle seguenti ipotesi:

- in caso di una seconda mancanza di quelle previste per la sospensione da 3 a 5 giorni o di una terza tra quelle previste per la sospensione fino a 2 giorni, entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- b) stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti nei locali di pertinenza dell'azienda ma non in servizio, senza che ciò determini un pregiudizio al servizio o un danno all'azienda;
- contegno non rispettoso o offensivo nei confronti della clientela/utenza o della committenza; c)
- diverbio litigioso o oltraggioso nei confronti di altri dipendenti dell'azienda nei locali di pertinenza aziendale senza turbamento della vita aziendale:
- alterchi con terzi di qualsiasi natura e contenuto o porre in essere comportamenti minacciosi o diffamatori;
- fuori dell'azienda compiere, per conto di terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa; f)
- contravvenire al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- h) eseguire entro i locali dell'azienda lavori di lieve entità in conto proprio o terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature o acqua o energia dell'azienda stessa;
- trasgredire l'osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro previste dalla documentazione ufficiale dell'azienda o da quelle specifiche impartite dal Superiore o dal Datore lavoro, o suo delegato, o dal Responsabile della Sicurezza;
- negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, deliberatamente commesse anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ove l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile;
- k) utilizzo durante il servizio strumenti, mezzi e dispositivi aziendali per fini personali, salvo che, per la particolare gravità della mancanza o per il pregiudizio arrecato all'impresa, la stessa non sia diversamente perseguibile;
- per assenza ingiustificata nel terzo giorno, anche non consecutivo, nell'nell'arco di 12 mesi, oltre i due giorni di cui alla precedente per la sospensione da 3 a 5 giorni.
- 3.5 MISURA MASSIMA GRADUALITA' La gradualità della sanzione terrà conto dei criteri di



valutazione di cui al precedente articolo 2.3 (VALUTAZIONE). La presenza del danno (di qualsiasi natura o importo) quale effetto del comportamento o di una disorganizzazione aziendale (indipendentemente dalla durata) comporta l'applicazione della multa e della sospensione nella misura massima.

I comportamenti connessi alla mancata prestazione determinano il recupero economico del tempo non lavorato con applicazione della trattenuta economica corrispondente al periodo non lavorato.

3.6 LICENZIAMENTO CON PREAVVISO. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate per la multa e la sospensione non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) in caso di una terza mancanza tra quelle previste per la sospensione da 6 a 10 giorni entro 2 anni dall'applicazione della prima sospensione;
- b) alterazione o aver contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi, attrezzature, macchinari o sistemi informatici inerenti alla sicurezza del servizio o altre attività gestionali;
- c) irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di servizio dalie quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza del servizio con danni al materiale aziendale o a cose di terzi, o anche con danni alle persone;
- d) assenza ingiustificata dal servizio pari o superiore a 4 giorni non consecutivi nell'arco di 12 mesi o più giorni consecutivi o oltre il terzo giorno in caso di assenza immediatamente successiva festività o periodi di ferie;
- e) rifiuto ingiustificato di sottoporsi a visita medica di accertamento dell'idoneità fisica nei casi previsti dalla legge;
- f) volontario abbandono, durante l'orario giornaliero prestabilito, del proprio posto di lavoro che abbia causato grave danno all'impresa;
- g) abbandono del posto di lavoro da parte del personale impegnato in mansioni di manutenzione



ordinaria o straordinaria;

h) inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi che abbia comunque procurato danno all'azienda;

i) comprovate minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'impresa, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell'impresa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 66 sull'esercizio del diritto di critica sindacale;

j) profferire frasi offensive o minacciose ai colleghi o attuare forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di altro lavoratore;

k) rissa nei locali o spazi esterni dell'azienda;

I) aggressioni o molestie sessuali;

m) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;

n) ogni altra mancanza di equivalente gravità.

I comportamenti connessi alla mancata prestazione determinano il recupero economico del tempo non lavorato.

3.7 LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

Si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per ogni mancanza che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'impresa, relativa a doveri anche non espressamente richiamati dal presente Codice comportamentale di entità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come di seguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo:

a) illecito uso, distrazione, sottrazione o furto di somme, merci, carburante, rifiuti o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'impresa o ad essa affidati, percezione di somme indebite a danno della clientela o di un qualsiasi compenso, anche non in danaro, o qualsiasi partecipazione a benefici offerti, ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio e comunque uso del rapporto di lavoro per trarre illecito profitto per sé o per altri; violazione deliberata di leggi, di



regolamenti o dei doveri di servizio che possa arrecare o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi;

- b) alterazione, falsificazione, sottrazione di documenti di trasporto, registri o atti dell'impresa;
- c) vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i collaboratori ovvero risse fra colleghi nel luogo di lavoro;
- d) induzione o partecipazione a disordini, tumulti, violenze durante il servizio o comunque negli ambiti nei quali è consentito l'accesso all'utenza;
- e) quando sia accertato che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- f) gravi atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
- g) connivente tolleranza o occultamento di fatti e circostanze relativi a illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, merci o qualsiasi altra cosa di spettanza o di pertinenza dell'impresa o ad essa affidati o altri abusi, commessi da dipendenti o da terzi;
- h) profferire frasi offensive e minacciose agli organi societari,
- i) insubordinazione ai superiori verificatasi avanti ad altri lavoratori o terzi, ove il lavoratore rivolga frasi offensive all'onore e al decoro del superiore;
- j) furto nell'azienda;
- k) trafugamento di disegni o documenti dell'azienda;
- I) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone (compresi i dipendenti) od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- m) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- n) l'applicazione di misura cautelare penale previa autonoma valutazione in ordine ai fatti penalmente rilevanti,
- o) violazione al Piano Triennale Anticorruzione o al Modello 231.
- p) condanna passata in giudicato per reati non colposi;
- q) condanne per reati commessi in danno dell'azienda e/o degli organi aziendali o comunque



commessi nell'esercizio delle funzioni;

condanne per reati contro l'incolumità pubblica e/o che destino particolare allarme sociale, quali i reati associativi ed i delitti aggravati dalla finalità mafiosa o terroristica e comunque per reati che comportino pene detentive non inferiori a tre anni di minimo edittale;

irregolare timbratura delle presenze sul lavoro o alterazione dei documenti dei rimborsi per

trasferta o dei documenti inerenti alle certificazioni di malattia;

stato di manifesta ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti durante l'orario di lavoro causando t)

o potendo causare un pregiudizio al servizio o un danno all'azienda o alle persone;

danneggiamento volontario o sabotaggio di beni aziendali o di terzi.

falsa dichiarazione relativa alla situazione personale in merito ai carichi pendenti ed al casellario

giudiziali, nei casi ove sia rilevante ai fini dell'espletamento della mansione.

3.8 RISARCIMENTO. I provvedimenti disciplinari non pregiudicano l'accertamento di eventuali

responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

3.9 SOSPENSIONE CAUTELARE. In caso di mancanze che rientrano nel provvedimento disciplinare di

licenziamento senza preavviso, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del

lavoratore senza retribuzione con effetto immediato per un periodo massimo corrispondente alla

durata del procedimento disciplinare. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti

rilevanti ai fini della sospensione e ne esaminerà le deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga

applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

Nel caso di mancanze di particolare gravità o nei casi in cui l'entità della mancanza non possa essere

immediatamente accertata, la Direzione può disporre, a titolo di cautela, l'allontanamento del

lavoratore dal servizio fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Durante tale periodo al

lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo non risulti accertata una sua colpa passibile di

provvedimento disciplinare della sospensione e delle sanzioni espulsive dal lavoro.

Nel caso in cui il dipendente sia sottoposto a procedimento penale per aver commesso un reato il cui

accertamento costituisca causa di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo, la

Direzione, fermo restando il diritto di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, può disporre la



sospensione cautelativa dal servizio del lavoratore per tutta la pendenza del procedimento penale a suo carico, senza decorrenza di retribuzione né di anzianità.

Ove venga irrogata la sanzione del licenziamento, essa avrà effetto dal momento in cui è stata disposta la sospensione cautelare.

3.10 WHISTLEBLOWER. Il dipendente che in buona fede segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e l'identità del segnalante viene protetta, salvo le ipotesi previste dalla legge che impongono la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

3.11 ASSISTENZA LEGALE

L'eco center S.p.a. garantisce l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie ai lavoratori che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, per cause non dipendenti da sua colpa.

3.12 VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA.

Secondo quanto disciplinato dall'art. 126 bis del Codice della strada - di cui al D.lgs. 15.1.2002, n. 9, modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1.8.2003, n. 214 - in caso di decurtazione di punti della patente di guida - attestata da specifico Verbale di contestazione e/o accertamento - per effetto di infrazioni al Codice medesimo commesse nel corso dello svolgimento delle mansioni e comprovatamente non imputabili alla personale responsabilità del conducente, il recupero dei punti consentito attraverso la frequenza di opportuni corsi di aggiornamento, autorizzati dal competente ministero, avviene a carico dell'azienda.

Il conducente al quale, per motivi che non comportino il licenziamento, sia sospesa la patente dall'Autorità competente, deve darne immediata comunicazione alla direzione aziendale; lo stesso avrà diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso e comunque per un periodo massimo di 18 mesi; durante questo periodo dovrà essere adibito ad altre mansioni anche inquadrate in livello inferiore ai sensi dell'art. 2103 c.c., comma 4, secondo le disponibilità organizzative aziendali e la sua retribuzione verrà determinata in base all'art. 16, comma 5.



Qualora il procedimento amministrativo o penale di cui al precedente comma si concluda con la revoca della patente ovvero la sospensione si prolunghi oltre i termini di cui al comma precedente e il conducente non accetti di essere adibito in via definitiva alle mansioni disponibili anche inquadrate in un livello inferiore cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto

Qualora il procedimento amministrativo o penale che abbia dato luogo alla sospensione della patente si concluda con sentenza di non colpevolezza e, conseguentemente, la patente sia restituita al dipendente, quest'ultimo sarà reimpiegato nelle mansioni di conducente ovvero in mansioni di pari livello e categoria.

Il conducente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'azienda anche in ipotesi di ritiro della patente.

PARTE SECONDA PROCEDIMENTO PENALE ARTICOLO 4

4.1 VALUTAZIONE. Salvo quanto previsto per la violazione al codice della strada, nell'ipotesi di attivazione di un procedimento penale o di sentenza di condanna o di proscioglimento verrà effettuata



una autonoma valutazione degli atti del procedimento penale senza procedere ad una autonoma istruttoria, ai fini della contestazione disciplinare; la valutazione terrà conto della disciplina contenuta nella PARTE PRIMA.

4.2 legge 190/2012 e 231/2001. Tenuto conto:

- della finalità attribuita alla legge 06 novembre 2012, n.190 di garantire l'applicabilità del principio di buon andamento e di imparzialità sancito dall'articolo 97 della Costituzione;
- del coinvolgimento che la società potrebbe subire ai sensi del decreto legislativo 08 giugno 2001, n. 231;

la commissione di condotte in contrasto con le predette leggi assume particolare rilevanza nella valutazione prevista dal precedente articolo 4.1

ALLEGATO A)

REATI RILEVANTI EX LEGGE 190 DEL 2012.

L'attribuzione alla società della tutela dell'interesse pubblico individuato con l'atto costitutivo e l'affidamento IN HOUSE per la gestione di servizi pubblici, determina l'applicabilità dei reati attribuibili all'incaricato di pubblico servizio.



Si ritiene opportuno riportare i reati che si ritengono ipotizzabili, fermo restando che qualsiasi violazione alla legge in esame costituisce illecito disciplinare.

Peculato (articolo 314 codice penale)

Questa ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'<u>incaricato di pubblico servizio</u> che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il reo è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa dopo l'uso momentaneo sia stata immediatamente restituita.

Il reato trova ipotetica applicazione nella "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 codice penale)

Questa ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'<u>incaricato di pubblico servizio</u> il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Il reo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il reato trova ipotetica applicazione nel Processo "Contratti pubblici" e nel Processo "Progettazione servizi" -

Abuso d'ufficio (articolo 323 codice penale)

Salvo che la condotta costituisca un reato più grave, il presente delitto si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o <u>incaricato di pubblico servizio</u>, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di leggi o regolamenti, oppure omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale causa ad altri un danno ingiusto. La sanzione prevista dalla legge è la reclusione da anni uno a quattro, aumentata di un terzo se il vantaggio o il danno sono di rilevante gravità.



Il reato trova ipotetica applicazione nel Processo "Contratti pubblici" e nel Processo "Progettazione servizi" - nella "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" – nei "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (articolo 328 codice penale)

Si ritiene di interesse solo la fattispecie di cui al comma secondo dell'articolo 328 codice penale, la quale si configura qualora il pubblico ufficiale o <u>incaricato di pubblico servizio</u> non compia un atto dell'ufficio e non risponda per esporre le ragioni del ritardo, entro trenta giorni dalla richiesta (redatta in forma scritta) di chi abbia interesse al compimento dell'atto. Il reato è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a \leqslant 1.032.

Il reato trova ipotetica applicazione nel Processo "Contratti pubblici", nel Processo "Progettazione servizi" e nel Processo "Affari legali e contenzioso" - nella "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" - nei "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"

Considerazioni su altre ipotesi delittuose

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (articolo 326 codice penale)

La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio oppure abusando della sua qualità, riveli dolosamente o colposamente notizie dell'ufficio che debbano rimanere segrete, oppure si avvantaggi della loro conoscenza.

Il reato trova ipotetica applicazione nel Processo "Contratti pubblici", nel Processo "Progettazione servizi" e nel Processo "Affari legali e contezioso" - nella "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" - nei "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"



Traffico di influenze illecite (articolo 346bis codice penale)

Questa fattispecie di reato e tra i reati cui fa riferimento l'ampia interpretazione di ANAC sui reati corruttivi, che sarebbero da individuarsi ai nostri fini in quelli di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, riguarda comportamenti sostanzialmente prodromici rispetto ai reati corruzione (articolo 319 codice penale) e corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter codice penale).

E' quindi utile, ai fini preventivi, considerare e segnalare la rilevanza penale anche delle condotte punite da tale precetto penale - essendo stato peraltro introdotto nel Titolo II, Capo II del Codice Penale proprio dalla legge 190/2012 -.

L'ipotesi di reato è infatti configurata qualora, fuori dai casi di concorso nei delitti corruttivi di cui agli articoli 319 e 319ter codice penale, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, il soggetto indebitamente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, oppure per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La sanzione prevista è quella della reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica al soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale ai fini della mediazione. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di <u>incaricato di un pubblico servizio</u>, nonché nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Il reato trova ipotetica applicazione nel Processo "Contratti pubblici", nel Processo "Progettazione servizi" e nel Processo "Affari legali e contenzioso" - nella "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" - nei "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario".

MODELLO 231



Il decreto legislativo 08 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha previsto che alcuni reati, se commessi da un amministratore o da un dipendente della società, implicano la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio oltre all'applicazione delle sanzioni penali a carico della persona imputata di reato.

Fermo restando che rientrano nei reati contemplati nel decreto legislativo citato anche i reati sopra elencati con riferimento alla legge 190/2012, si ritiene opportuno riportare i reati che si ritengono ipotizzabili in ragione dell'attività della eco center, fermo restando che qualsiasi violazione al decreto legislativo in esame costituisce illecito disciplinare. A tal fine, si rimanda al Modello di Gestione e Organizzazione eco center S.p.A., tempo per tempo vigente (http://intranet/Sistema%20Gestionale/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FSistema%20Gestional le%2FZ%20MOG%20231&FolderCTID=0x012000A68B8BAFD3CA0F41B6B0BC87E96DBB9B&V iew=%7BAFF7F179%2DC1D3%2D4D18%2D8EF7%2DCD0717B5C946%7D) - qui da intendersi interamente riportato e trascritto -, per l'elenco completo dei reati oggetto di illecito disciplinare ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Art. 25-duodecies, decreto legislativo n. 231/2001)

(Impiego di lavoratori irregolari). Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (Art. 24, decreto legislativo n. 231/2001).



(Truffa) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (Art. 24, decreto legislativo n. 231/2001).

(Frode informatica) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24-bis, decreto legislativo 231 del 2001)

(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione



o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico



o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che l'atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei



dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (Art. 25, decreto legislativo n. 231/2001).

(Corruzione per l'esercizio della funzione) – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) - Il pubblico ufficiale che, per omettere o

ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver

compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne

accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si

applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non

superiore ad un terzo.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art. 25-bis.1, decreto legislativo n. 231/2001)

(Turbata libertà dell'industria o del commercio) - Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi

fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della

persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la

multa da euro 103 a euro 1.032.

REATI SOCIETARI (Art. 25-ter, decreto legislativo n. 231/2001)

(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i

quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle

altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre

altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica

anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di

terzi.

29

eco center SpA - AG

Lungo Isarco Destro 21A Rechtes Eisackufer, I-39100 Bolzano - Bozen T+39 0471 089 500 info@eco-center.it info@pec.eco-center.it www.eco-center.it

AMBIENTE.UMWELT

Capitale sociale - Gesellschaftskapital € 4.648.551,65 i.v. - v.e



REATI SOCIETARI (Art. 25-ter, decreto legislativo n. 231/2001)

(Corruzione tra privati) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (Art. 25-quinquies, decreto legislativo n. 231/2001)

(Pornografia minorile) (omissis) - Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da $\leq 2.582,00$ a $\leq 51.645,00$. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da $\leq 1.549,00$ a $\leq 5.164,00$. (omissis)



(Detenzione di materiale pornografico) - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, decreto legislativo n. 231/2001)

(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di



ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25-novies, decreto legislativo n. 231/2001)

[Dell'art. 171 I. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

Art. 171 l. 633/41: Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;



d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di

rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di

rappresentare;

e) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri

apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri

apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra

sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della

paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera

medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle

disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività

di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione

amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Art. 171 bis I. 633/411:

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini

importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare

la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per

elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il

fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su

altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati

in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione

o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter,

ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della

33

AMBIENTE.UMWELT



reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter l. 633/41:

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con

la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi

procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni

altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,

opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o

drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o

banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello

Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in

noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della

televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico

le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi

titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi

procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in

movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,

l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.),

privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;



e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;



- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
- 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 - a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
- 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 25-decies, decreto legislativo n. 231/2001)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

NELL'IPOTESI CHE PARTECIPANO PIU' PERSONE

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, n. 231/2001)



(Associazione per delinquere - art. 416 c.p.) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro casi previsti nove anni nei dal secondo Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quater. 1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

QUADRO SINOTTICO E COMPARATIVO

- Peculato (art. 314 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Concussione (art. 317 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Pene accessorie (art.317-bis c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]

37

AMBIENTE.UMWELT



- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [rilevante ex D.lgs. 231/2001 ed ex L. 190/2012]
- Confisca (art. 322 ter c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (art. 329 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [rilevante solo ex L. 190/2012



REATI AMBIENTALI

INQUINAMENTO DELLE ACQUE, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO

Scarto di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione.

Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose.

RIFIUTI



Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi

Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi

Attività di miscelazione di rifiuti

Predisposizione ed uso di un certificato di analisi rifiuti contenente false indicazioni

Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti

SISTRI

Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limiti di qualità dell'aria.

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione

Articolo 137, commi 2 e 3, D. l.gs. n. 152/2006 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente Decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza



osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo

Articolo 137, comma 11, D. l.gs. n. 152/2006 11. Il comma undici sanziona, con l'arresto sino a tre anni, chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza

della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione

Articolo 256, comma 1, D. l.gs. n. 152/2006 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a)con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b)con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

Articolo 256, comma 3, D. I.gs. n. 152/2006 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle

altre attività concernenti i rifiuti

Articolo 256, comma 4, D. I.gs. n. 152/2006 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.



Miscelazione non consentita di rifiuti

Articolo 256, comma 5, D. l.gs. n. 152/2006 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

Articolo 256, comma 6, D. l.gs. n. 152/2006 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Combustione illecita di rifiuti

Art. 256 bis D. l.gs. n. 152/2006 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.3. La pena è aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.4. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del bene è



avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti

Articolo 257, commi 1 e 2, D. l.gs. n. 152/2006 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5 200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti

Articolo 258, comma 4, D. l.gs. n. 152/2006 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante i trasporti.



Articolo 260 bis, commi 6 e 7, D. l.gs. n. 152/2006

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Traffico illecito di rifiuti

Articolo 259, comma 1, D. l.gs. n. 152/20061. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato 2 del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Articolo 260 D. l.gs. n. 152/2006 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30,



32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente

Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti

Articolo 260 bis D. l.gs. n. 152/20068. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Inquinamento ambientale

Articolo 452 bis codice penale. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale

Articolo 452 quater codice penale. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o



sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente

Articolo 452 quinquies codice penale. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.



ALLEGATO B)

PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA'

1. PREMESSE

La presente procedura regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di illeciti, irregolarità o carenze del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione soltanto a condizione che riguardino fenomeni e comportamenti corruttivi e che risultino adeguatamente ed efficacemente dettagliate e circostanziate.

La presente procedura intende favorire la presentazione di segnalazioni che riguardano fenomeni e comportamenti corruttivi, eliminando o tentando di limitare al massimo i fattori che possano disincentivare o ostacolare l'uso di tale strumento.

2. RIFERIMENTI

- Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- Linee Guida ANAC 28 aprile 2015.
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017- Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

3. CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, per essere prese in considerazione, devono avere ad oggetto esclusivamente azioni od omissioni che:

• possono configurare fattispecie di reato;



- possono dar luogo ad illegittimità o illeciti amministrativi;
- possono configurare violazioni al Codice di Comportamento o ad ogni altro regolamento interno adottato;
- possono arrecare un danno, non solo patrimoniale, all' **eco center o** a terzi o all'intera collettività.

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili ad accertare e verificare la fondatezza dei fatti dichiarati nella segnalazione stessa.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del segnalante;
- la chiara, precisa, esauriente e circostanziata descrizione dei fenomeni e dei comportamenti corruttivi che si intendono segnalare;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fenomeni ed i comportamenti corruttivi segnalati, laddove conosciuti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fenomeni e comportamenti segnalati, se conosciuti;
- ogni informazione ritenuta utile per supportare l'accertamento e la verifica della fondatezza della segnalazione.

4. TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'eco center, in conformità con le indicazioni espresse dall'ANAC (Linee guida 28/04/2015 aggiornate con Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)), prevede le seguenti modalità di trasmissione delle segnalazioni:

- a) mediante la piattaforma informatica attivata sul sito istituzionale di eco center spa di cui al seguente link: https://ecocenter.whistleblowing.it/#/
- b) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica <u>anticorruzione@eco-center.it</u>. In tal caso, il Responsabile Anticorruzione garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative);



- c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al Responsabile Anticorruzione. Per garantire la riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile Anticorruzione e da questi riportata a verbale.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile Anticorruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile Anticorruzione.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile Anticorruzione, gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

5. ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il Responsabile Anticorruzione verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione il Responsabile Anticorruzione può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato. I componenti del gruppo di lavoro hanno l'obbligo di astensione nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse. I componenti del gruppo di lavoro sono soggetti a vincoli di riservatezza e responsabilità connesse all'attività effettuata.

All'atto della ricezione della segnalazione da parte del Responsabile Anticorruzione, verrà assegnata alla stessa un codice identificativo, in forma progressiva annuale, che sostituisce i dati identificativi del segnalante, a sua tutela, che vengono conservati in forma riservata.

6. ESITO DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile Anticorruzione ne dispone l'archiviazione in forma scritta.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti totalmente o parzialmente fondata, il Responsabile Anticorruzione, considerata la natura e la gravità della violazione ed ai profili di illiceità riscontrati, provvederà a:

convocare i dipendenti oggetto di segnalazione per svolgere le opportune indagini/colloqui;



- comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata;
- informare il Presidente del contenuto della segnalazione per l'adozione di eventuali provvedimenti in merito (salvo nei casi in cui si configuri un conflitto di interesse);
- comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti eventualmente interessati o coinvolti, affinché adottino o pongano in essere tutti gli ulteriori rimedi ed azioni eventualmente necessari a tutela dell'eco center;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- presentare denuncia alla Corte dei Conti;
- inoltrare la segnalazione all'ANAC.
- Inoltra la segnalazione all'OdV.

Gli accertamenti e le verifiche circa la fondatezza della segnalazione, devono essere avviati nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo motivata proroga disposta dal Responsabile Anticorruzione per casi particolarmente complessi.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il dipendente, che in buona fede, segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette ed indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il Responsabile Anticorruzione deve garantire l'anonimato del segnalante, qualora sia stato indicato nel modello per la dichiarazione di presunte condotte illecite e/o scorrette adottato, allegato alla presente procedura, quale parte integrante della stessa.

La riservatezza della segnalazione sarà garantita, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (esempio indagini penali, tributarie o amministrative).

Il contenuto della segnalazione deve rimanere riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, durante l'intera fase di gestione della stessa.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge,



l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile Anticorruzione al fine di valutarne la fondatezza ed i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti.

8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia e diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi di Legge.

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E/O SCORRETTE (C.D. WHISTLEBLOWER)

DATI SEGNALANTE

Nome e Cognome del segnalante

Qualifica servizio attuale

Settore organizzativo e sede di servizio attuale

51

ANALISI.ANALYSEN



Settore organizzativo e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato
Telefono
e-mail
Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella: Soggetto
Data della segnalazione
Esito della segnalazione
Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA
Data in cui si è verificato il fatto
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)
Eventuali soggetti privati coinvolti
Eventuali imprese coinvolte
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto



Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto:
Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti
Settore a cui può essere riferito il fatto
Descrizione del fatto:
La condotta potrebbe essere illecita o scorretta perché
□ penalmente rilevanti
□ poste in essere in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare dell' eco center
□ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all' eco center
□ suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell' eco center
□ suscettibile di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente
□ suscettibile di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l' eco center
Se altro, specificare



Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazione mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

LUOGO

DATA

FIRMA

AVVERTENZE

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) in conformità con le indicazioni espresse dall'ANAC (Linee guida 28/04/2015 aggiornate con Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)), e può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) Mediante la piattaforma informatica attivata sul sito istituzionale di eco center spa di cui al seguente link: https://ecocenter.whistleblowing.it/#/
- b) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica <u>anticorruzione@eco-center.it.</u> In tal caso, il RPCT garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative);
- c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al RPCT. Per garantire la riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- d) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al RPCT e da questi riportata a verbale.



La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al RPCT.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

In allegato copia del documento di identità del dichiarante ed eventuale documentazione a corredo della denuncia.